

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GULLO DOMENICO

Seduta del 01/02/2021

FATTO

Il ricorso concerne l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento stipulato in data 20.09.2013 ed estinto nel mese di luglio 2018. In particolare, parte ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di euro 586,67, quale quota parte delle spese di istruttoria e vendita il cui costo ha anticipatamente corrisposto senza godere integralmente dei servizi, in ragione dell'estinzione anticipata del prestito.

Costituitosi, l'intermediario eccepisce di aver fatto notificare al ricorrente un atto di citazione davanti al Giudice di Pace competente, per ivi sentir accertare la non rimborsabilità degli oneri relativi al finanziamento oggetto del ricorso, in quanto aventi natura up front. Il resistente precisa che la causa è iniziata dopo la presentazione del ricorso all'ABF, ma chiede che il Collegio accerti in ogni caso la litispendenza dichiarando il ricorso inammissibile, al fine di evitare di assumere una decisione che potrebbe essere in contrasto con quella che verrà emessa dal Giudice ordinario.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio ritiene di dovere respingere l'eccezione pregiudiziale dell'intermediario, esprimendo la propria adesione al recente orientamento espresso dal Collegio Territoriale di Milano.

Ai fini del corretto inquadramento della questione procedimentale in esame, occorre riferirsi a quanto stabilito dall'art. 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010 (legge sulla mediazione e successive modifiche), secondo cui chi intenda esercitare in giudizio un'azione civile in materia (anche) bancaria deve preliminarmente esperire il procedimento di mediazione oppure il procedimento davanti all'ABF, i quali rappresentano, quindi, condizioni alternative di procedibilità dell'azione civile (benché non abbiano un identico carattere, essendo l'uno finalizzato alla conciliazione, l'altro ad ottenere una decisione, sia pure priva di efficacia vincolante). In difetto di tale fase preliminare obbligatoria, il giudice adito, se non già eccepito dalla parte convenuta, deve rilevare la improcedibilità dell'azione non oltre la prima udienza di comparizione ed assegnare alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Nel caso di specie si rileva che l'intermediario ha citato il cliente davanti al Giudice di Pace solo dopo l'introduzione del ricorso dinnanzi all'Arbitro e senza avere previamente attivato il procedimento di mediazione civile. Alla luce di ciò, il Collegio ritiene non potersi dichiarare la litispendenza/continenza del rapporto tra le domande proposte dalle parti nei due diversi procedimenti e deve concludersi che l'eccezione della parte resistente non può essere accolta e che debba, quindi, essere dichiarata l'ammissibilità del ricorso.

Nel merito della richiesta della parte ricorrente, il Collegio ritiene debba darsi continuità alla giurisprudenza espressa successivamente alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, la quale ha stabilito che *"l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"* e sulla base della quale sono state enunciate le seguenti massime: 1. ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse); 2. sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. 3. in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*); 4. la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

Nel caso di specie, il Collegio rileva che la rata in corrispondenza della quale è avvenuta l'estinzione non è riportata nel conteggio ma il ricorrente dichiara essa è avvenuta in corrispondenza della rata n. 56 e tale circostanza non è contestata dall'intermediario ed è compatibile con i dati ricavabili dividendo l'importo del debito residuo (meno il rateo di interessi) per l'ammontare della rata (euro 307,00). Al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, il Collegio ritiene possa farsi riferimento al dispositivo della riunione del 4.12.2020, nella quale, esaminando la medesima tipologia contrattuale oggetto del presente ricorso, il Collegio ha ritenuto *up front* le spese di istruttoria e di vendita. Tutto quanto premesso, secondo la proporzione alla quota interessi calcolati al TAN, sulla base

di un ipotetico piano di ammortamento scalare, il Collegio ritiene che al ricorrente spetti il rimborso degli importi determinati nella tabella di seguito riportata:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	56
rate residue	64

TAN ▶	6,56%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	53,33%
- in proporzione alla quota	31,46%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	spese istruttoria e vendita (up front)	€ 1.100,00	€ 586,67 ○	€ 346,05 ●	○		€ 346,05
○			€ 0,00 ●	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
○			€ 0,00 ●	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ●	○		€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	●		€ 0,00
●			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 346,05
interessi legali	si

P.Q.M.

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 346,05 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA